



DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA.

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica ai campi coltivati, situati nel territorio del Parco.
2. Fanno parte della fauna selvatica tutelata le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio del Parco; l'Ente Parco indennizza esclusivamente i danni provocati al patrimonio agricolo dalle seguenti specie: Cinghiale (*Sus scrofa* L), Capriolo (*Capreolus capreolus* L), Cervo (*Cervus elaphus* L), Istrice (*Hystrix cristata*),
3. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 Indennizzo

Gli indennizzi sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti del suolo di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti).

Gli indennizzi sono concessi a soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

L'indennizzo che viene riconosciuto, esclusi i costi indiretti che non sono ammissibili, è pari al 100% del valore del danno accertato e viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario

L'indennizzo di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi ammissibili. L'indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi ammissibili. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:

- le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35)15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle

zone rurali 2014—2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare.

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
1. La stima e l'indennizzo vengono determinati sulla base del metodo e dei dati contenuti nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco", predisposto dall'Ente.
 2. Nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" sono definite le tipologie di colture indennizzabili, le pratiche colturali di riferimento, i relativi valori di produttività riconosciuti dall'Ente (intesi come unitari medi annuali), e i valori medi tra i prezzi di mercato (franco azienda) riferiti ai Mercuriali dell'annata agraria precedente l'anno in corso.
 3. Il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato nella proposta di indennizzo riporta l'importo calcolato facendo riferimento esclusivamente alla media dei valori di produzione e prezzi di mercato, riportati nelle tabelle del Prontuario tecnico.
 4. Attraverso un'apposita attività di monitoraggio, pianificata dall'Ente Parco d'intesa con il CTA, da effettuarsi contestualmente alle verifiche per danni, saranno ulteriormente perfezionate le tabelle relative alle produzioni unitarie in modo da giungere a valori rappresentativi, riconosciuti per aree omogenee, volti a rappresentare riferimenti oggettivi per il calcolo dell'indennizzo ed equi, in quanto ottenuti da comparazioni con rilevazioni in campo.
 5. Modalità, durata delle colture (annuali, biennali, quadriennali o poliennali), "Ordinarietà" nonché "Vocazionalità" dell'area coltivata, vengono delineate nel Prontuario tecnico. Casi di inosservanza delle regole di Buona Pratica Agricola, anche segnalati da accertatori, verranno valutati in campo da personale tecnico dell'Ente o da un esperto all'uopo incaricato dall'Ente medesimo, che provvede all'istruttoria per l'indennizzo, comunque commisurato all'effettivo grado produttivo raggiunto dalla coltura
 6. Non è previsto alcun indennizzo:
 - in caso di piccoli danni di valore inferiore a € 50;
 - in caso di evidente mancanza di ordinarietà della coltura;
 - in caso di terreni lungamente a riposo, regrediti a pascolo anche cespugliato ed arborato che non possono essere modificati mediante tagli e dissodamenti di alcun genere.
 - per denunce riguardanti terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923;
 - in caso di danni a tartufaie;
 - in caso di cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture;

Il Prontuario e le tabelle vengono aggiornati e approvati dall'Ente entro il 31 Aprile di ogni anno.

Art. 3

Soggetti competenti l'accertamento del danno

1. L'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga si avvale del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per l'accertamento dell'evento dannoso e la quantificazione della proposta di indennizzo ai sensi del presente Disciplinare.

Per casi di particolare complessità o in particolari periodi dell'anno, qualora il numero delle istanze di indennizzo presentate ai Comandi Stazione sia tale da inficiarne le ordinarie attività di istituto, l'Ente Parco provvede a diminuirne l'eccessivo carico attraverso proprio personale tecnico qualificato o figure professionali abilitate, all'uopo incaricate dall'Ente Parco.

2. L'Ente Parco, attraverso proprio personale o altro all'uopo incaricato, provvede periodicamente alla formazione e/o aggiornamento del personale del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in particolare per quanto concerne l'identificazione della specie dannose, la misurazione delle superfici danneggiate e la identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.
3. Tutti i dati (importo degli indennizzi per superfici e colture danneggiate), reperiti nel corso dell'accertamento del danno devono essere raccolti annualmente in apposita banca dati a disposizione dell'Ente.

Art. 4

Denuncia del Danno

1. La denuncia per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo viene presentata al Comando Stazione Forestale del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente competente per territorio.
2. La denuncia del danno deve:
 - essere effettuata per iscritto, in forma di autocertificazione e presentata dall'interessato compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile presso il Comando Stazione Forestale competente per territorio;
 - contenere individuazione catastale del campo interessato dal danno da fauna selvatica (Mappa, Comune Censuario, N° di Foglio e N° di Particella).
3. I termini temporali entro cui il danneggiato può presentare, al Comando Stazione Forestale competente territorialmente, la denuncia per danno emergente e/o lucro cessante sono stabiliti, per ciascuna coltura, nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" ed in particolare:
 - In caso di danni al terreno (scavi) in periodo autunno-invernale, il danneggiato deve procedere alla denuncia nel periodo compreso tra i mesi di novembre e febbraio al fine di consentire l'accertamento delle colture e delle superfici, seminate e danneggiate, nei tempi sufficienti alla valutazione della convenienza di attuazione delle misure di ripristino previste dalle tabelle del "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco".
 - In caso di danni al raccolto i tempi di denuncia vengono individuati dalla specifica tabella (lucro cessante) del "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco".
 - Per casi particolari, specificati nelle tabelle, del "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" quali la perdita di parte notevole o della totalità della coltura nelle fasi iniziali (semina ed emergenza) Cerealicole, Leguminose e Industriali, la denuncia deve essere presentata entro i cinque giorni dall'evento dannoso al fine di poter verificare la correttezza delle pratiche colturali ordinarie (come specificato in Art. 2 c. 6).
4. A decorrere dalla data della denuncia, in attesa del sopralluogo, il danneggiato deve astenersi dall'esecuzione di qualsiasi operazione colturale sul Campo oggetto di danno al fine di consentire gli accertamenti necessari.
5. L'Ente Parco effettua controlli a campione su tutte le denunce di danno per verificare i dati autocertificati.

Art. 5
Accertamento del danno

1. I soggetti di cui all'Art. 3 provvedono:
 - ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all'articolo 1, comma 1.;
 - a redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso;
 - a digitalizzare tutti i dati reperiti nel corso dell'accertamento (importo degli indennizzi, superfici, quantità e tipo di colture danneggiate), in apposita banca dati a disposizione dell'Ente.
2. Il sopralluogo viene effettuato entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della denuncia. Se allo scadere del 15° giorno non viene effettuato il sopralluogo di accertamento, entro il termine dei successivi dieci giorni lavorativi il danneggiato può far pervenire al protocollo dell'Ente Parco, perizia di parte firmata da un tecnico abilitato. Nel frattempo l'Ente, anche con ritardo, provvederà all'esecuzione del sopralluogo, secondo le modalità previste nel Disciplinare ma la perizia di parte verrà comunque utilizzata per confronto.
3. Il personale che effettua il sopralluogo accerta l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno alla coltura e il comportamento dei selvatici che hanno prodotto il danno, appartenenti alle specie di cui al presente disciplinare.
4. Al termine del sopralluogo, il verbale indicante l'effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica, firmato dal personale accertante, viene consegnato in copia al danneggiato che lo controfirma.
5. Entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data di consegna del verbale in copia al danneggiato, questi può far pervenire al protocollo dell'Ente Parco, firmata da un tecnico abilitato, una perizia di parte che verrà comunque utilizzata per confronto.
6. Per l'accertamento del danno si procede mediante sopralluogo volto a:
 - rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato.
 - acquisizione di documentazione fotografica.
7. Il rilevamento della superficie di suolo seminata e danneggiata con scavi può essere effettuato, al fine di indennizzo specifico della lavorazione leggera, a richiesta dell'interessato, nel periodo dall'autunno a fine inverno.
8. Il rilevamento della perdita di produzione deve essere effettuato nel periodo dalla primavera a fine estate (comunque nel periodo di raccolto).

Art. 6
Quantificazione del danno

1. Successivamente al sopralluogo, sulla base della valutazione delle risultanze emerse l'accertatore redige idoneo documento di quantificazione dell'indennizzo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 ed in particolare:
 - Il documento concernente la proposta di indennizzo, redatto dal personale del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, viene comunicato all'interessato e quindi trasmesso all'Ente Parco per quanto di competenza;
 - L'istruttoria in cui è indicata la quantificazione del danno, redatta da personale dell'Ente o da questo all'uopo incaricato, viene comunicata al danneggiato e quindi trasmessa per conoscenza al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.

2. La quantificazione dell'indennizzo, si basa sulle risultanze del sopralluogo e delle seguenti indicazioni tecnico-agronomiche e di mercato, che si intendono già considerate nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco";
3. L'indennizzo compensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente e sulla base delle quantità e del prezzo di mercato indicati in Prontuario, il valore del danno medio del prodotto perduto a causa della fauna selvatica, riferito alla produttività dell'intera annata agraria di produzione e viene proposto per ogni singola coltura. Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi (mancate spese di raccolta) non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno.
4. La valutazione e conseguente quantificazione del danno vengono riferite ad un valore potenziale di produzione ottenibile sul Campo, inteso come unità colturale, sulla base del tipo di coltura praticata e delle condizioni colturali specifiche;
 - La determinazione del valore di produzione, viene desunta, dal "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" contenente dati agronomici medi, e/o direttamente mediante prelievo di biomassa eseguito in Campo, secondo le modalità descritte. Tale valore medio (tabellare o calcolato), viene riferito all'intero ciclo annuale di coltivazione e all'ettaro di superficie produttiva e costituisce la base di calcolo per la determinazione dell'indennizzo;
 - Il valore dell'indennizzo per mancata produzione, sarà commisurato al prezzo di mercato (€/Q/ha); risulterà perciò comprensivo dei compensi a tutte le attività agronomiche anticipate, compresa la semina, fino al momento del danno e pertanto, in caso di perdita totale di produzione, l'importo viene calcolato al netto delle mancate spese, non sostenute, per le attività di raccolta;
 - La determinazione dell'indennizzo in periodo autunno-invernale, a parte i casi specifici previsti in prontuario (colture arboree), è limitata al costo medio di eventuali azioni di ripristino delle condizioni ottimali ordinarie quali:
 - lavorazioni leggere, risemine e, solo per le colture poliennali, trasemine;
 - il prezzo di mercato dei prodotti danneggiati, di cui al c.1 precedente, viene calcolato franco azienda sulla base dei valori fissati dai Mercuriali Camerali o sulla scorta dei prezzi reperiti sui mercati locali, qualora non previsti nei mercuriali; per particolari produzioni verranno utilizzati listini di Camere di Commercio di riferimento, o territorialmente competenti.
5. L'Ente Parco aggiorna ed integra periodicamente i valori di riferimento dei costi di lavorazione delle colture, la tipologia delle colture indennizzabili, la produttività media (Q/ha) ed il prezzo di mercato (€/Q) per ciascuna di esse, indicandoli in "Prontuario".

Art.7

Liquidazioni

1. La Direzione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è l'Autorità competente alla supervisione ed all'emanazione dell'atto di liquidazione.
2. L'Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dalla data di consegna del verbale in copia al danneggiato di cui all'Art 5 c. 3 del presente Regolamento.
3. In caso di carenze di fondi, gli indennizzi non liquidati al 31 dicembre, verranno liquidati ad avvenuta approvazione, da parte del Ministero vigilante, del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Art.8

Misure di prevenzione

Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le imprese di cui all'art. 2 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica, secondo le modalità previste dall'Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alle colture sul territorio del Parco.

Compatibilmente con le finalità istitutive di conservazione delle zoocenosi, l'Ente Parco attua misure di prevenzione volte al contenimento numerico della fauna che arreca danno al patrimonio agricolo.

Art.9

Indennizzo per danni derivanti da altre specie di fauna

1. Per determinare l'estensione del diritto d'indennizzo a danni derivanti da specie di fauna selvatica non previste, è necessaria una apposita integrazione al presente Disciplinare.
2. L'integrazione è fondata sulla valutazione di incidenza economica del rilievo dei danni attribuiti ad una certa Specie di fauna, sulla base dei dati derivanti dalle relative denunce e da uno studio sull'entità e lo sviluppo numerico potenziale della popolazione.